

## **Criteria di indirizzo per la pianificazione di coordinamento delle aree destinate all'agricoltura di cui all'articolo 1 del Piano delle Regole**

Considerato che:

- l'articolo 1 del Piano delle Regole, per parte del territorio comunale le cui aree sono destinate all'agricoltura, subordina l'attività edilizia disciplinata dal Titolo III della Legge Regionale n.12/ e s.m.i., ad una pianificazione di coordinamento avente perimetro minimo di intervento gli ambiti definiti negli specifici elaborati di PGT;
- l'adozione e l'approvazione dei piani attuativi redatti in conformità al Piano delle Regole sono di competenza della Giunta Comunale;
- una parte rilevante di tali aree sono state ricomprese nella proposta di istituzione di un parco regionale di cui Regione Lombardia ha avviato l'istruttoria;
- in attesa che l'iter previsto dalla normativa statale e regionale di riferimento per l'istituzione di un parco regionale si espliciti, si ritiene opportuno e necessario da parte del Consiglio Comunale definire alcuni indirizzi che in coerenza con gli atti di PGT definiscano più specificatamente gli obiettivi che tale pianificazione coordinata deve raggiungere, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., degli atti di PGT vigenti e delle competenze degli organi amministrativi;
- tale iniziativa del Consiglio Comunale ha lo scopo inoltre di esplicitare gli obiettivi di pianificazione ai soggetti che in possesso dei requisiti legali per esercitare l'attività edilizia nelle aree agricole intendano attivare le procedure previste nel citato articolo 1 del Piano delle Regole;

si definiscono quindi i seguenti obiettivi/indirizzi per la pianificazione di coordinamento nelle aree agricole di cui all'articolo 1 del Piano delle Regole demandando alla Giunta Comunale la valutazione di congruità di eventuale proposte che saranno presentate con quanto specificato di seguito:

1. la pianificazione di coordinamento è di esclusiva iniziativa privata;
2. l'obiettivo primario è l'armonizzazione delle future eventuali edificazioni con il paesaggio agricolo e il sistema ambientale dell'ambito territoriale di riferimento;
3. in sede di definizione e individuazione delle aree per l'edificazione si dovranno perseguire in ordine di priorità i seguenti criteri:

- a. concentrazione dell'edificazione in ambiti unitari evitando la dispersione sulle aree agricole di manufatti e attrezzature al fine di permettere la creazione di ampi spazi liberi;
  - b. completamento delle zone edificate esistenti e legittimate;
  - c. localizzazione degli edifici lungo le infrastrutture viabilistiche;
4. nella pianificazione di coordinamento per le aree agricole non è richiesta la dotazione di aree a standard ma si dovranno prevedere in sede di convenzionamento:
- a. l'assoggettamento all'uso pubblico delle strade vicinali e interpoderali nonché la loro manutenzione;
  - b. la piantumazione a filari e siepi dei perimetri dei lotti.